



Comune di SPIRANO

Cümü de Spirà

Provincia di Bergamo • Bèrghem

REGOLAMENTI

Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 29-12-1994

Modificato con dal Consiglio Comunale con deliberazione n.4 in data 28/01/2000

AREA GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE

ORDINAMENTO GENERALE

ARTICOLO 1 – GESTIONE

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è svolto dal Comune in economia.

ARTICOLO 2 – CONTROLLO E SORVEGLIANZA

La lettura dei contatori di misura, il controllo e la sorveglianza di tutto il complesso dell'acquedotto saranno effettuati da personale comunale od incaricato dal Comune.

ARTICOLO 3 – MANUTENZIONE

Le operazioni riguardanti la manutenzione dell'acquedotto e la realizzazione di nuove diramazioni e/o allacciamenti, saranno effettuate esclusivamente da un idraulico dipendente comunale o autorizzato dal Comune.

ARTICOLO 4 – LIMITI DEL SERVIZIO

L'acqua potabile verrà fornita entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.

ARTICOLO 5 – DISSERVIZI

Il comune non assume responsabilità alcuna per l'interruzione della distribuzione o diminuzione dell'acqua o per aumenti o cali della pressione della rete, siano queste causate da qualsiasi ragione. Per i necessari lavori di manutenzione, per interventi sulla rete di distribuzione o sulle opere di captazione e per interventi d'urgenza dovuti a rotture od altro, l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa senza che l'utente possa lamentare rivalsa di danni od altro al Comune. Salvo gli interventi d'urgenza, la sospensione dell'erogazione dell'acqua verrà comunicata tramite avvisi o quant'altro più idoneo, almeno 1 (uno) giorno prima degli interventi. Nessun indennizzo compete all'utente per i disservizi di cui sopra.

ARTICOLO 6 - CONCESSIONI

L'acqua potabile potrà essere richiesta e concessa solo esclusivamente per usi potabili, igienico-sanitari, per bocche antincendio, per allevamenti animali ed anche per usi provvisori (es. feste, luna park ecc.) e per lavori di cantiere regolarmente autorizzati. La concessione per l'allacciamento potrà essere rilasciata solo in presenza di relativa concessione e/o autorizzazione edilizia ai sensi e per gli effetti della Legge n. 47/85

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI FORNITURA DELL'ACQUA

La fornitura dell'acqua viene fatta a contatore indicante la quantità d'acqua effettivamente erogata.

ARTICOLO 8 – COLLOCAMENTO PRESE

L'acqua potabile viene fornita per gli immobili nel punto che il Comune ritiene più conveniente per il collocamento della presa. Il contatore sarà installato in apposito pozzetto (o nicchia) predisposto e realizzato dall'utenza con dimensioni minime di cm. 70x50 e dotato di idoneo coperchio o chiusura di facile apertura. Il pozzetto (o la nicchia) andrà posizionato in proprietà dell'utenza in punto adiacente ad ingressi pedonali, carrali o recinzioni e di facile accesso. Per i nuovi allacciamenti sarà obbligatoria l'immediata installazione del contatore. L'utente pagherà solo il noleggio del contatore fino al momento in cui si verificherà il consumo del primo metro cubo d'acqua. Da quel momento in poi si procederà alla fatturazione normale.

La sigillatura di un contatore e la sua riapertura, per qualsiasi motivo richiesta, sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale dopo il versamento presso la tesoreria, da parte del richiedente, di una somma di cui Capitolato d'Appalto.

REGOLAMENTAZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 9 – DOMANDE DI ALLACCIAMENTO

Il contratto di fornitura dell'acqua potabile è stipulato con il proprietario o l'usufruttuario o l'inquilino degli immobili. Le domande per le concessioni di fornitura d'acqua potabile dovranno essere redatte su apposito modello fornito dal Comune. Il richiedente dovrà dichiarare i propri dati anagrafici, indirizzo, n. telefonico, se proprietario o inquilino, il numero degli appartamenti e/o esercizi esistenti nello stabile, l'utilizzo dell'acqua per usi domestici, non domestici, allevamento di animali (zootecnici) specificando il tipo di attività svolta, per antincendio specificando il numero degli idranti e l'attività svolta, provvisori o per cantiere. In relazione all'art del presente Regolamento l'Amministrazione comunale ha l'esclusiva facoltà di accettare o meno la domanda di concessione per l'acqua potabile. Le domande per usi zootecnico dovranno essere corredate dal certificato della C.C.I.A.A. o altro Ente ufficiale attestante la qualifica di allevatore.

Utilizzi provvisori e/o di cantiere

Le concessioni di fornitura per utilizzi provvisori e/o di cantiere, verranno rilasciate, solo a seguito di presentazione di regolare permesso edilizio rispettivamente ad un responsabile chiaramente individuato o al rappresentante dell'impresa, tramite apposita autorizzazione comunale regolante i rapporti tra l'utente e l'Amministrazione. Con l'autorizzazione verranno indicate le spese, in quel momento quantificate, che il richiedente dovrà rifondere prima del rilascio della stessa unitamente al versamento di deposito cauzionale fissato dall'Amministrazione comunale. La fornitura sarà soggetta alla tariffa in vigore al momento in cui verrà rilasciata l'autorizzazione con un minimo, indipendente nel caso di cantieri di lunga durata, la fornitura sarà però soggetta agli eventuali adeguamenti tariffari che dovessero intervenire. Il rimborso del deposito cauzionale, senza maggiorazione di interessi, verrà riconosciuto alla comunicazione di cessazione della fornitura da parte dell'utente, dopo l'accertamento del pagamento dei consumi e degli eventuali danni arrecati agli apparecchi di misura.

ARTICOLO 10 - DICHIARAZIONI D'USO DELL'ACQUA

L'uso di cui l'acqua potabile è destinata deve essere espressamente dichiarato nella domanda e nel contratto d'abbonamento di concessione della fornitura; questo uso dovrà riguardare solo ed esclusivamente i consumi umani ed igienico-sanitari, gli impianti antincendio, la zootecnia e i cantieri regolarmente assentiti con relativa concessione e/o autorizzazione edilizia ai sensi della Legge n. 47/85. E' vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per tutti gli altri scopi (agricolo, irriguo, ecc.). Gli usi indicati nel contratto di fornitura non potranno variare che previa domanda e consenso scritto del Comune. Nei casi di difformità d'uso da quello risultante dalla dichiarazione resa dall'utenza e previo accertamento delle irregolarità da parte dell'Ufficio tecnico o di personale incaricato dal Comune, il Comune potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua potabile.

ARTICOLO 11 - PREVENTIVI DI SPESA

Nel caso di accettazione della domanda il Comune predisporrà, dopo un sopralluogo dell'idraulico dipendente o incaricato, un preventivo di spesa per l'allacciamento che verrà comunicato al richiedente ed il cui ammontare dovrà essere versato anticipatamente, con eventuale conguaglio a lavori ultimati nel caso l'allacciamento richiedesse lavori maggiori per cause imprevedibili.

ARTICOLO 12 - SERVITU'

Il richiedente dovrà presentare le concessioni, i permessi, le servitù ecc. che gli venissero richieste dal Comune nel caso le tubazioni e gli apparecchi formanti le prese di alimentazione dovessero venire posati in luoghi non di proprietà del Comune.

ARTICOLO 13 – CONTRATTO

Dopo il versamento di cui all'art. 11 e l'eventuale presentazione dell'atti di cui all'art. 12, verrà steso il contratto di abbonamento, con polizza firmata dal richiedente e dal Sindaco alle condizioni del presente regolamento ed a tutte quelle che il Comune riterrà opportuno specificare sulla polizza medesima, in un solo originale che rimane presso il Comune. All'utente verrà rilasciata copia.

ARTICOLO 14 – SPESE, BOLLI TASSE E DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto della firma del contratto saranno pagate dall'abbonato tutte le spese di scritturazione, bolli, tasse, registrazione ed un deposito cauzionale pari ad una annualità dell'impegno contrattuale. Qualsiasi altra tassa presente o futura che venisse istituita sui contratti, sulle tasse d'acqua, sui contatori, ecc. saranno a totale carico dell'abbonato.

ARTICOLO 15 – DECORRENZA E DURATA MINIMA DEL CONTRATTO

i contratti di fornitura hanno durata fino al 31 dicembre di ogni anno e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno a meno che una delle due parti ne dia disdetta con lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. Il canone annuo contrattuale sarà sempre esigibile fino alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 16 – CESSAZIONE DELLA FORNITURA

In caso di cessazione della fornitura, l'utente deve presentare domanda su apposito modulo fornito dal Comune, dovrà apporre il bollo, dichiarare i propri dati anagrafici, indirizzo, n. telefonico, se proprietario o inquilino, il n. degli appartamenti e/o esercizi esistenti nell'immobile, i motivi per la cessazione della fornitura di acqua potabile. L'utente dovrà indennizzare il Comune per gli eventuali danni arrecati alle apparecchiature. Nel caso di vendita dell'immobile, l'utente cessante continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti finché non avrà disdettato il contratto in essere o non sarà stata eseguita la voltura del contratto preesistente.

ARTICOLO 17 – LIMITE MINIMO DELL'ABBONAMENTO

La minima quantità d'acqua potabile per usi domestici e non domestici è quella fissata dalla tariffa in vigore e regolarmente approvata dal Comitato Provinciale Prezzi di Bergamo. Nel caso di condomini od immobili serviti da un unico contatore la quantità minima contrattuale è quella stabilita per un singolo utente. Per le utenze relative a comunità e/o Enti Morali e/o sociali e/o caserme, la Giunta Comunale stabilirà, dietro richiesta dei suddetti Enti, la quantità massima del minimo contrattuale impegnato da assoggettare a tariffa base, fermo restando che l'eccedenza verrà conteggiata secondo i normali scaglioni tariffari.

Allevatori di animali

Gli allevatori di animali sono considerati categorie particolari di utenti qualora dimostrino di essere iscritti come tali alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente per territorio o altro elenco ufficiale equipollente per l'attività. Gli allevatori debbono denunciare il numero e le specie di animali allevati ed hanno diritto alle riduzioni eventualmente previste da norma di legge, dal periodo di fatturazione successivo alla data di presentazione della domanda documentata. Gli allevatori stessi, a termini dell'art.9 della Legge 144/1989 hanno diritto alla riduzione fino al 50% della tariffa base purché l'acqua fornita sia misurata da contatore ad uso specifico dell'allevamento. La riduzione si applica in tal caso su tutto il consumo, fermo restando il diritto dell'erogatore di accertare la congruità dei consumi in rapporto alla dimensione dell'allevamento comprovata da certificato attestante il numero di capi di bestiame allevato rilasciato dall'USSL – Servizio Veterinario. A tal fine, con deliberazione della Giunta Comunale, sarà determinato il consumo massimo giornaliero pro-capite, in relazione al tipo di bestiame allevato, da mettere a beneficio e la percentuale di riduzione. Il consumo eccedente verrà fatturato secondo le tariffe vigenti.

ARTICOLO 18 – CONTEGGI CONSUMI SUPPLEMENTARI

La rilevazione al contatore della quantità di acqua potabile consumata dall'abbonato, giusta le indicazioni del contatore, e la fatturazione/tariffazione vengono fatte semestralmente od annualmente. Quando il consumo annuale eccede il minimo sottoscritto nella polizza di abbonamento, l'utente è tenuto a pagare ogni metro cubo supplementare a prezzo tariffa. La quantità di acqua non consumata nell'anno non dà diritto a conguagli sui consumi dell'anno successivo.

ARTICOLO 19 – UTENTI MOROSI

Mancando al pagamento entro 15 giorni dalla scadenza, l'abbonato incorre, sulla somma insoluta, nelle penalità di mora calcolata al mese intero e pari agli interessi

nella percentuale applicata al Comune dalla Tesoreria in caso di anticipazione di cassa. Decorsi 30 giorni dalla scadenza del pagamento, il Comune solleciterà a mezzo raccomandata AR o notifica il pagamento della somma insoluta comprensiva degli interessi. Decorsi inutilmente 7 giorni dal ricevimento del sollecito, provvederà alla sospensione dell'erogazione dell'acqua. Sarà facoltà del Comune di richiedere alle utenze risultate morose un anticipo di fornitura pari ad un anno.

ARTICOLO 20 – TRAPASSO DI PROPRIETA'

Il passaggio a terzi della proprietà dell'immobile per cui è stato fatto l'abbonamento, non determina la risoluzione del contratto al quale restano sempre vincolati l'abbonato, gli eredi ed aventi causa, fino alla regolare scadenza o finché, dietro presentazione di regolare domanda scritta, il Comune non abbia riconosciuto, come successore il nuovo proprietario (tutto ciò senza pregiudizio dell'azione contro il nuovo proprietario qualora utilizzasse l'acqua senza regolare autorizzazione del Comune). Il nuovo inquilino avrà diritto ad usufruire della tariffa base rapportata al periodo d'uso. Un incaricato del Comune provvederà, dopo la stipula del nuovo contratto o la voltura del precedente, a rilevare i consumi antecedenti ed al controllo delle apparecchiature.

ARTICOLO 21 – RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Il rimborso del deposito cauzionale, senza maggiorazione di interessi, verrà riconosciuto dopo l'accertamento del pagamento delle fatture dei consumi e degli eventuali danni arrecati agli apparecchi di misura.

REGOLAMENTAZIONI TECNICHE

ARTICOLO 22 – DIRAMAZIONI DI ALIMENTAZIONI PRESE

Ogni immobile deve avere un allacciamento separato, con una diramazione di introduzione distinta innestata sulla tubazione pubblica dell'acquedotto comunale. Per immobile si intende quel fabbricato o parte di esso, distinto da cielo e terra, identificato da numero civico o da numero di mappale. Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio e quando lo ritenga opportuno di innestare nuove prese su quelle esistenti sempre però prima del contatore e senza che questo causi disagi alle utenze già allacciate.

ARTICOLO 23 – PROIBIZIONE DELL'ESTENSIONE DELL'ABBONAMENTO

E' rigorosamente proibito all'abbonato d'innestare sulla presa, tanto all'esterno che all'interno dello stabile, delle prese di acqua a favore di altri immobili anche di sua proprietà. In caso di comprovata necessità il Comune potrà autorizzare tali interventi, stabilendone la durata che dovrà essere comunque breve.

ARTICOLO 24 – OPERE DI PRESA E MURARIE

Tutte le opere per l'esecuzione della presa sulla condotta Comunale e la derivazione fino al rubinetto dopo il contatore, saranno eseguite dal Comune a spese dell'abbonato.

La presa e la diramazione avranno il diametro e lo spessore fissati dal Comune. Ogni successivo cambiamento del tratto di tubazione sotto il suolo pubblico richiesto per

esigenze dell'utenza sarà a carico dell'utente stesso. La diramazione di presa diviene di proprietà del Comune ed è considerata come accessorio pertinente dell'acquedotto e l'abbonato, sostenendo le spese di impianto, acquista solamente il diritto di usarne limitatamente alla durata dell'abbonamento. In caso di rottura della presa su area privata l'abbonato dovrà attivarsi affinché non si verifichino danni per allagamento od altro, danni che non potranno mai essere imputati al Comune.

Con il presente articolo del Regolamento si invitano inoltre tutti gli utenti con percorrenze di presa entro i fabbricati od aree private a presentare al Comune entro il termine fissato dalla Amministrazione comunale domanda a quella prevista dall'art.8 del presente Regolamento. Per tale sistemazione operata dall'idraulico incaricato dal Comune, mentre le altre spese (pozzetto, scavo ecc.) a carico dell'utente. Per chi non avrà ottemperato entro tale termine alla suaccennata richiesta, il successivo adeguamento alle prescrizioni dell'art.8, sarà a totale spesa dell'utente e a suo carico saranno anche i costi di riparazione e gli eventuali danni in caso di guasti sul tratto di condutture posizionate all'interno della sua proprietà anche se prima del contatore; come pure la eventuale spesa di trasferimento del contatore in posizione conforme per maggiore consumo dovuto a rotture del tratto di tubazione giacente nella proprietà privata.

ARTICOLO 25 – IMMOBILI SPARSI, LONTANI DAL CENTRO ABITATO

Per gli immobili sparsi o posti lontano dal centro abitato, il Comune potrà concedere, verificatane la convenienza economica, la fattibilità e la mancanza di controindicazioni di tipo tecnico per la rete esistente ed igienico-sanitario per l'utenza richiedente, l'allacciamento alla propria rete. Le opere saranno eseguite a cura del comune con spese a totale carico del/i richiedente/i ed eventuale sua compartecipazione alla spesa con quote da stabilirsi di volta in volta in base a valutazioni insindacabili riferite all'interesse pubblico. Il comune potrà concedere che detti immobili siano allacciati alla rete di comuni limitrofi dietro formale richiesta dei proprietari e consenso scritto del comune interessato. Tali utenti, salvo altri accordi, diverranno di norma utenti del comune ove sono allacciati. Il comune potrà concedere, dietro richiesta del comune interessato l'allacciamento alla propria rete di immobili siti nel territorio di comuni confinanti. tali allacciamenti andranno realizzati secondo modalità e con caratteristiche approvate dal comune di **Spirano** a spese dei richiedenti e/o del comune vicino. Sarà però possibile prevedere una compartecipazione od un contributo alla realizzazione del tratto di tubazione fino al confine comunale nel caso che tale opera risultasse di interesse anche del comune di **Spirano**. Tale tratto di derivazione sarà comunque poi in ogni caso acquisito al proprio patrimonio comunale di **Spirano**. Al limite del territorio comunale andrà installata una saracinesca di presa/arresto e, se il comune lo riterrà necessario o conveniente nel suo interesse, un ulteriore contatore oltre a quello posto in proprietà dell'utenza per la verifica dei consumi. In tal caso sarà questo contatore a far fede per la rivelazione dei consumi. L'utente verrà inserito nel registro degli utenti del Comune di **Spirano** e la fatturazione avverrà secondo le modalità e le tariffe stabilite a **Spirano**. Gli interventi per riparazioni od altro che si rendessero necessari a valle della saracinesca/rubinetto o dell'eventuale contatore posta al confine comunale, saranno a totale carico dell'utente e/o del comune interessato.

ARTICOLO 26 – MANOMISSIONI

E' formalmente proibito all'utenza manovrare le saracinesche stradali e/o le bocche antincendio, manomettere, eseguire o far eseguire modificazioni od altro agli

apparecchi e tubazioni formanti la presa di allacciamento. Tali operazioni sono di sola ed esclusivo pertinenza del Comune il quale le farà eseguire da personale proprio o debitamente autorizzato.

ARTICOLO 27 – RUBINETTI DI PRESA E D'ARRESTO

All'estremità della diramazione prima del contatore il comune installerà un rubinetto di presa arresto dotato di sigillo che potrà essere manovrato solo da personale autorizzato dal Comune o dall'utente in caso di dimostrata emergenza con immediata comunicazione al Comune della rottura dei sigilli. In caso di manomissione dei sigilli e senza la mancata comunicazione saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 39. subito dopo il contatore il Comune collocherà un secondo rubinetto di arresto che l'abbonato potrà liberamente manovrare.

STRUMENTI DI MISURA – CONTATORI

ARTICOLO 28 – FORNITURA DEL CONTATORE

Il contatore sarà fornito, posto in opera e tenuto in manutenzione dal Comune. L'abbonato corrisponderà al Comune una quota fissa annuale chiamata "nolo contatore".

ARTICOLO 29 – POSIZIONAMENTO DEL CONTATORE

Il contatore verrà collocato in apposita custodia/nicchia a muro od in pozzetto che dovranno avere dimensioni minime interne di 70x50 cm, posizionati nel punto che il comune giudicherà più conveniente e di regola più prossimo possibile alla condotta stradale ma sempre in proprietà dell'utenza ed adiacente ad ingressi pedonali, carrali o recinzioni. Sarà però evitata la posa all'interno di vani che non siano di passaggio comune. L'abbonato dovrà sempre lasciare libero accesso al contatore al personale dell'ufficio tecnico comunale, o ad altro personale debitamente incaricato dal Comune.

ARTICOLO 30 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI E MEDIE IN CASO DI GUASTI

Le quantità di acqua indicate dal contatore saranno rilevate dal personale comunale, o debitamente autorizzato, ogni 6 (sei) o 12 (mesi). In caso di guasti al contatore, il Comune provvederà immediatamente alla riparazione e per il consumo dall'ultimo rilievo si farà la media dei consumi dei due anni precedenti, riferendola poi al periodo di intercorso dall'ultima lettura. Le riparazioni al contatore conseguenti a guasti causati dall'abbonato, direttamente o per negligenza, o derivati da cause non imputabili al Comune o alla costruzione dell'apparecchio, oppure, oppure da atti vandalici, incidenti ecc., saranno a carico dell'abbonato stesso. Il contatore sarà chiuso con sugello speciale, la cui manomissione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 40 del presente regolamento.

ARTICOLO 31 – VERIFICHE DEGLI STRUMENTI DI MISURA – CONTATORI

Quando un abbonato ritenesse errate le indicazioni del contatore, il Comune dietro richiesta scritta dell'abbonato provvederà alla sua verifica. Se la verifica provasse l'esattezza dell'apparecchio, entro i limiti di tolleranza ammessa, l'abbonato sarà tenuto a pagare tutte le spese relative al controllo e all'esecuzione dei lavori per

smontaggio e rimontaggio. In caso contrario nulla sarà dovuto dall'abbonato il quale potrà chiedere eventuali rimborsi per le indicazioni in eccesso che non potranno però comprendere un periodo superiore a mesi 6 (sei).

ARTICOLO 32 – DIRAMAZIONI INTERNE – DISTRIBUZIONE

Il complesso delle tubazioni ed opere accessorie per la distribuzione interna a partire dal rubinetto posto subito dopo il contatore sono mantenute a cura e spese dell'abbonato. L'eventuale consumo di acqua potabile registrato dal contatore e dovuto all'incuria degli impianti interni non darà adito a particolari o speciali rimborsi da parte del comune. Il comune si riserva di imporre quelle norme particolari che ritenga necessarie nell'interesse generale dell'esercizio e dell'igiene.

Resta però sin d'ora stabilito quanto segue:

- a) non vi dovranno essere collegamenti diretti delle condotte dell'acqua potabile con condotti fognari od altre condotte d'acqua;
- b) è vietata la comunicazione idrica fra l'impianto del comune con quella di altro impianto privato;
- c) è proibito l'uso di rubinetti a chiusura automatica generanti colpi d'ariete nelle condotte;
- d) è vietata l'applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta dalle condutture di acqua potabile;
- e) libero accesso dovrà essere garantito al personale dell'Ufficio Tecnico comunale o al personale debitamente autorizzato dal Comune, per letture ispezioni e verifiche alle diramazioni interne, agli apparecchi di misura ed altre reti antincendio;

l'inadempienza alle sopraspecificate disposizioni o a quelle che dovessero ulteriormente venire impartite, provocherà la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile.

BOCCHE ANTINCENDIO

ARTICOLO 33 – CONCESSIONI PER BOCHE ANTINCENDIO

Possono essere concesse erogazioni d'acqua potabile per l'alimentazione di bocche antincendio con canone annuo di tariffa e con le stesse norme tecniche amministrative non contrastanti, previste per la concessione di acqua per usi domestici. Queste concessioni sono fatte solamente per attività produttive e per situazione previste dalla normativa vigente nel tempo purché già utenti dell'acquedotto comunale con regolare polizza contrattuale.

ARTICOLO 34 – PRESE PER BOCHE ANTINCENDIO

La presa d'acqua per l'alimentazione di idranti è composta da una saracinesca innestata sulla condotta comunale di distribuzione e regolarmente sigillata in posizione aperta, da contatore di tipo woltamann sigillato e da una saracinesca dopo il contatore pure sigillata ma a disposizione per l'uso dell'utenza.

Il contatore sarà acquistato dall'utente secondo le norme impartite dal Comune o direttamente dal Comune con costo a carico dell'utente. La manomissione dei sigilli comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 40 del presente regolamento.

ARTICOLO 35 – LIMITAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA

L'erogazione dell'acqua in casi di incendio è data liberamente e gratuitamente. L'utilizzo delle bocche antincendio dovrà essere subito comunicata dall'abbonato al Comune a mezzo telegramma. Il consumo effettuato senza il consenso scritto del comune o la comunicazione d'uso di cui sopra, comporterà un indennizzo a favore del Comune ad una tariffa uguale a quella applicata ai consumi di maggiore eccedenza previsti dalle tariffe comunali, fatta sempre salva l'azione giudiziaria ed ogni maggiore risarcimento.

ARTICOLO 36 – DIRAMAZIONI INTERNE

La diramazione di introduzione per il servizio delle bocche antincendio sarà eseguita dal Comune a spese dell'abbonato e diverrà di proprietà comunale. Tutte le altre opere oltre la saracinesca sigillata posta dopo il contatore, saranno eseguite dall'abbonato; il Comune avrà facoltà di far controllare, in qualsiasi momento, il numero delle bocche antincendio (idranti, a sottosuolo, a colonna, cassetta ecc.) installate, da parte di personale dell'ufficio tecnico o da personale debitamente incaricato.

ARTICOLO 37 – DECLINO DI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL COMUNE

Il comune non assume alcuna responsabilità sul funzionamento degli apparecchi in relazione all'azione e all'efficacia delle bocche antincendio.

REGOLAMENTAZIONI GENERALI

ARTICOLO 38 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'abbonato è il solo responsabile verso terzi di ogni danno al quale potrebbe dar luogo la collocazione in opera e l'esercizio delle sue diramazioni.

ARTICOLO 39 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI LAVORI A CARICO DELL'UTENZA

Tutte le opere eseguite a carico dell'abbonato saranno liquidate secondo tariffa. Rifiutandosi l'abbonato di acconsentire all'esecuzione delle opere di manutenzione, riparazione, modifica o sostituzione delle sue diramazioni, riconosciute necessarie dal Comune o mancando al pagamento della fattura relativa alle opere eseguite a suo carico, l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa senza liberare l'abbonato dagli obblighi assunti in dipendenza del contratto d'abbonamento e senza pregiudizio dell'azione legale. Le fatture non pagate entro mesi 1 (uno) dalle loro date di ricezione, saranno gravate degli interessi di mora nella percentuale applicata al Comune della tesoreria comunale in caso di anticipazioni di cassa.

ARTICOLO 40 – CONSERVAZIONE DEI SIGILLI

L'abbonato è responsabile della conservazione dei sigilli al contatore, al rubinetto ed alla saracinesca per l'alimentazione delle bocche antincendio. La rottura o la mancanza dei sigilli darà luogo ad azione legale ed autorizzerà il Comune ad applicare il disposto dell'art. 35 del regolamento, fino ai casi più gravi dando così corso all'azione giudiziale in base all'art. 624 del Codice penale.

ARTICOLO 41 – RECLAMI

Ogni reclamo di qualsiasi natura e genere per essere preso in considerazione dovrà essere fatto al Comune per scritto I reclami inerenti la lettura dei contatori, dovranno essere presentati entro e non oltre **15 (quindici)** giorni prima della data di scadenza del pagamento.

ARTICOLO 42 –INFRAZIONI

Le infrazioni al presente regolamento saranno contestate dagli Agenti incaricati mediante processo verbale e potranno comportare l'immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile e l'applicazione delle sanzioni previste nel regolamento stesso.

ARTICOLO 43 – APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Tutte le concessioni attuali e future soggette saranno al presente regolamento. L'abbonato è obbligato al rispetto di tutte le norme aggiuntive che modificano o completano il presente regolamento.

In caso di variazioni del regolamento, dei noli, delle tariffe e dei sovrapprezzi in aggiunta alle medesime, le variazioni ed i sovrapprezzi saranno immediatamente applicabili anche ai contratti d'utenza già in essere.

ARTICOLO 44 – TARIFFE

Le tariffe di fornitura dell'acqua potabile del comune di **spirano** sono quelle approvate dal Comitato Provinciale Prezzi di Bergamo.

ARTICOLO 45 – DISPOSIZIONI FINALI

Per necessità dovute ad eventi anche di tipo meteorologico che potrebbero limitare la disponibilità d'acqua potabile, il Sindaco potrà disporre, tramite propria ordinanza, la limitazione oraria dei consumi per gli usi non strettamente potabili ed igienico-sanitari od il divieto di tali usi. L'accertata mancata ottemperanza a tali disposizioni comporterà la sospensione dell'erogazione dell'acqua, senza pregiudizio dell'azione penale.

ARTICOLO 46 – ENTRATA IN VIGORE

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, esso sostituisce le norme in precedenza approvate nella materia, da questo Comune.